

Dichiarare, con separata ed  
unanime votazione, la presente  
deliberazione urgente ed imme-  
diatamente eseguibile, ricorren-  
done i presupposti di legge.



ISOLE EGADI

**COMUNE**

**FAVIGNANA**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  
TRAPANI

**OGGETTO:** Revisione  
straordinaria delle partecipazioni  
ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016  
n.175, come modificato dal  
Decreto Legislativo 16 giugno  
2017, n.100 – Ricognizione  
partecipazione possedute.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 24

del 27.09.2017

L'anno duemiladiciassette, addi ventisette, del mese di settembre, alle ore 16.05, nell'aula consiliare di Palazzo Florio, su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 6 del 25.09.2017, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di cui all'avviso di convocazione n. 15215 del 25.09.2017, notificato nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	Galuppo Ignazio Quarto	X	
2	Montoleone Giuseppa	X	
3	Guarino Ermelinda		X
4	Spataro Concetta	X	
5	Rallo Michele		X
6	Bevilacqua Vincenzo		X
7	Torrente Pietro		X
8	Sardella Donato	X	
9	Campo Vito	X	
10	Agrizzi Natascia		X
11	Crimaudo Ezia	X	
12	Silanos Paolo	X	
13	Braschi Salvatore		X
14	Ferraiuolo Sabrina	X	
15	Di Via Gaspare		X

Assiste alla seduta il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Vincenzo Barone.

E' presente altresì il Sindaco Pagoto Giuseppe e il Dr. F. Baldazzi, Responsabile dei Servizi Finanziari.



In continuazione di seduta

Il Presidente **Galuppo Ignazio** avverte che si passa alla trattazione sull'argomento iscritto al punto 2) dell'OdG avente per oggetto: "**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazione possedute**" ed invita il Segretario a relazionare.

Il Segretario Generale, **Dr. Vincenzo Barone**, relaziona sull'argomento riferendo che il D. Lgs n.175/2016 modificato ed integrato dal Decreto correttivo n. 100/2017 prevede che i comuni non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare l'art. 24 obbliga i comuni ad effettuare entro il 30/09/2017 una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate. Informa che l'ufficio finanziario ha effettuato detta ricognizione come da allegato alla proposta di deliberazione e che nessuna partecipata rientra nei casi di alienazione o riorganizzazione. Conclude affermando che trattasi di una presa d'atto.

Il Consigliere **Sardella Donato** conferma che è una presa d'atto.

**Il Presidente**, non registrandosi richieste di intervento, invita i Consiglieri presenti ad esprimersi per l'approvazione della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del III Settore nel testo sopra riportato.

La votazione, eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:

<b>Consiglieri presenti e votanti</b>	<b>N. 8</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>N. 8</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>NESSUNO</b>

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del III° Settore e ritenutala meritevole di approvazione;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Settore finanziario;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione contabile;



Visto l'esito favorevole della superiore votazione;

### **DELIBERA**

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del III Settore nel testo sopra riportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto, in uno con gli allegati di riferimento.

Di seguito il **Presidente** propone di esprimersi per dotare il presente deliberato dell'immediata esecutività, stante l'urgenza.

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese dagli 8 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante l'urgenza.

Alle ore 16.15 la seduta viene sciolta.



IL PRESIDENTE  
Galuppo Ignazio Quarto

---

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
D.ssa Giuseppa Montoleone

---



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Barone

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- che a seguito degli adempimenti sopra attestati:
  - è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
  - è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---



ISOLE EGADI

**COMUNE DI FAVIGNANA**

(Provincia Regionale di Trapani)

\*\*\*\*\*

MINUTA DI DELIBERAZIONE adottata dal CONSIGLIO  
COMUNALE

\*\*\*\*\*

N. ....

Data .....

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute -**

PRESIDENTE:

COMPONENTI:

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ASSESSORE RELATORE

IL CAPO REPARTO MINUTANTE

Osservazioni della Ragioneria ai fini delle disponibilità contabili

Tit. \_\_\_ - Funz. \_\_\_ - Serv. \_\_\_  
Int. \_\_\_\_\_

Disponibilità € \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
DI RAGIONERIA  
IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dot. Fabrizio Baldezzi)



Osservazioni della Segreteria

IL SEGRETARIO COMUNALE

## Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, ci) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui

all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, ci, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;



TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, ci, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione;

VISTA la nota ANCI prot. 76/VSG/SD del 07/08/17;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

## DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto:
  - che nessuno degli enti/ società di cui all' allegato A rientra nei casi di alienazione o riorganizzazione;
  - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
  - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il Proponente



*[Handwritten signature]*

## Allegato A

1. S.R.R. Trapani Provincia Nord - Società di regolamentazione servizio rifiuti, istituita con legge regionale.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
2. Terra dei Fenici spa in liquidazione - Società di gestione del servizio rifiuti, istituita con legge regionale e attiva fino al 30/09/13.  
In corso di liquidazione a seguito dell' entrata in vigore della legge regionale n. 9/2010 e succ. mod.
3. A.T.O. Idrico n. 7 Provincia di Trapani – Società di gestione del servizio idrico, istituita con legge regionale.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
4. I.MED - Società di Sviluppo Isole del Mediterraneo - Società per il coordinamento e l' attuazione di patti territoriali.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
5. Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Elimos – Partenariato sviluppo rurale.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
6. Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.) Isole di Sicilia – Partenariato sviluppo costiero.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
7. Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Partenariato sviluppo turistico.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
8. Distretto Turistico Antichi Mestieri – Partenariato sviluppo rurale.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.
9. Associazione Strada del vino Erice Doc -- Partenariato sviluppo enogastronomico.  
Non sussistono motivazioni per l' alienazione.



ISOLE EGADI

# COMUNE DI FAVIGNANA

Provincia di Trapani

-----  
Art. 1 - comma 1° - lettera "i" L.R. n. 48/1991 art. 49 D.Lgs 267/2000  
PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA DA ALLEGARE AL PROVVEDIMENTO  
DI C.C. Nr. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ AVENTE PER OGGETTO: Revisione straordinaria  
delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo  
16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute -

## SETTORE TERZO RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

li 12 SET 2017



Il responsabile del terzo settore  
dott. Fabrizio Baldazzi

-----  
**SETTORE TERZO**  
Ragioneria - Finanze - Tributi

In ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**, si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

li 12 SET 2017



Il responsabile dei servizi finanziari  
dott. Fabrizio Baldazzi



COMUNE DI FAVIGNANA  
Prot. n. 14685  
Del 13 SET 2017

ISOLE EGADI

## COMUNE DI FAVIGNANA

(Provincia Regionale di Trapani)

Revisore Unico dei Conti

OGGETTO: Parere su Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute -

Il sottoscritto rag. Alessandro Esposito, revisore unico dei conti del Comune di Favignana, avendo ricevuto in data odierna la richiesta di parere di cui all'oggetto

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, ci, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla richiesta del presente parere;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

esprime parere FAVOREVOLE all'atto in oggetto.

Trapani, 12/09/2017

rag. Alessandro Esposito